



CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2014 - 31.12.2018

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1, Il presente capitolato d'oneri disciplina la concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni incluso il servizio di affissione, di cui al Capo I del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è conferita ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. La gestione è affidata in concessione ad aggio, con minimo garantito.

3. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, i privilegi e gli obblighi inerenti al servizio, previsti dal D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento del Comune e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.

4. Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato, nonché alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 28.07.1994 e successive modificazioni.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita con inizio a decorrere dal 01.07.2014 e termine al 31.12.2018.

2. Alla scadenza del termine finale di cui al comma 1, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al Concessionario nella misura scaturita a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica.

2. L'aggio è commisurato all'ammontare del gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche derivante da provvedimenti di liquidazione ed accertamento tributario.

ART. 5 - MINIMO GARANTITO

1. L'ammontare minimo di riscossione garantito dal Concessionario per ogni anno di affidamento del Servizio è stabilito in Euro 30.000,00.=, al netto dell'aggio di riscossione,

che dovrà essere versato in favore del Comune entro il termine di cui all'art. 12.

ART. 6 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve essere iscritto (Soggetti aventi i requisiti finanziari di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11.09.2000, n. 289: capitale pari ad almeno € 2.583.000,00.=) all'apposito Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1., il concessionario deve essere in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti, contemplati dall'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006:

- a) avere o avere avuto, nel quinquennio 1-1-2009/31-12-2013, per la durata di almeno tre anni, l'affidamento del servizio in oggetto da parte di n. (5) cinque Comuni di pari classe IV (popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti) o superiore;
- b) aver conseguito nel triennio 2011/2012/2013 una cifra di affari (aggio) pari ad almeno € 220.000 complessivi, per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- c) avere alle proprie dipendenze, nell'ultimo trimestre antecedente la data del bando di gara, almeno trenta (30) unità lavorative con regolari versamenti contributivi e previdenziali.

ART. 7 – TARIFFE IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate annualmente dal Comune e, comunque, al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Nessun diritto, compenso o rimborso spese, è dovuto al Concessionario oltre a quelli previsti in tariffa.

3. Nei locali e negli uffici destinati allo svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà assicurare che siano sempre esposte le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in modo che gli utenti possano facilmente consultarle.

ART. 8 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO – VARIAZIONE DELL'OGGETTO

1. Qualora, nel corso della concessione, si verificassero variazioni del gettito, derivanti da provvedimenti legislativi o da deliberazione del Comune, in misura superiore al 10% (dieci per cento), l'aggio di riscossione, il minimo garantito, nonché la cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, dovranno essere ragguagliati, in misura proporzionale, al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, in aumento od in diminuzione a quanto contrattualmente convenuto.

2. Nessun diritto, compenso o rimborso spese, è dovuto al Concessionario oltre a quelli previsti in tariffa.

3. In caso di esercizio, da parte del Comune, della facoltà di cui all'art. 62, co. 1, del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446, al fine di escludere l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, assoggettando le iniziative pubblicitarie al pagamento di un canone in base a tariffa, il rapporto concessorio si protrarrà fino alla naturale scadenza, fatta salva la facoltà di revisione delle condizioni contrattuali inerenti al minimo garantito di cui all'art. 5 ed all'aggio di cui all'art. 4, co. 2.



4. In caso di conferma, durante la vigenza del contratto di concessione), dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14-3-2011, n. 23, in sostituzione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, il Comune si riserva le seguenti facoltà:

- a) di revocare la concessione di cui al presente capitolato, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, al fine di procedere ad una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per la gestione del nuovo tributo;
- b) di dare corso alla prosecuzione, anche temporanea, del rapporto concessorio, previa formalizzazione dell'intervenuta modifica dell'oggetto della medesima, anche ad effetti novativi.

Art. 9 - GARANZIE

1. L'Impresa partecipante, all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà provare l'avvenuta costituzione di una CAUZIONE PROVVISORIA pari ad € 2.700,00.= (€ duemilasettecento/00), pari al 2% del valore contrattuale, con l'osservanza delle forme e delle prescrizioni contenute nell'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. mod.

2. Il concessionario, a garanzia del versamento delle somme rimosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dall'affidamento del servizio, è tenuto a prestare idonea CAUZIONE DEFINITIVA, costituita a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. mod., per l'importo di € 13.500,00.= (€ tredicimilacinquecento/00).

3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere, trascorsi 30 giorni dalla notifica della contestazione formale, all'esecuzione sulla cauzione anche con le modalità previste dal Regio Decreto 14 Aprile 1910, n.639.

4. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

5. Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione anche nel caso di mancata restituzione delle banche dati su supporto magnetico e cartaceo, secondo le modalità previste al successivo art. 23.

6. Il deposito cauzionale di cui al comma 2. dovrà essere depositato entro 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

7. Alla scadenza della concessione, la cauzione definitiva sarà svincolata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, previo accertamento dell'adempimento, da parte del Concessionario, di tutti gli obblighi posti a suo carico, nessuno escluso.

ART. 10 – SEDE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, entro 30 giorni dalla decorrenza del termine iniziale della concessione, nell'ambito del territorio comunale, un recapito con decoroso ufficio di gradimento dell'Amministrazione comunale, provvisto di apparecchio telefonico e linea fax; nel caso in cui i locali presentino barriere architettoniche, l'Impresa deve procedere, entro 3 mesi dall'inizio della decorrenza del contratto di concessione, all'adeguamento dei locali alla vigente normativa in materia.

2. Nell'Ufficio di cui al comma 1. dovranno essere resi disponibili, per la pubblica consultazione, il Regolamento comunale, le tariffe vigenti del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni, nonché i moduli per la denuncia e pagamento dell'imposta, del diritto e quant'altro ritenuto utile per la corretta informazione al pubblico e per il buon andamento del servizio.



3. Il Concessionario deve garantire l'apertura al pubblico dell'Ufficio di cui ai commi 1. e 2., dal Lunedì al Venerdì, per un numero minimo di 10 (dieci) ore settimanali e n. 2 (due) ore giornaliere.

4. Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge, presso l'ufficio di cui al comma 1., ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'Ufficio s'intenderà fatta all'impresa concessionaria.

5. Il Concessionario, all'esterno dell'Ufficio di cui al comma 1., dovrà esporre una targa recante l'indicazione della scritta "Comune di San Casciano in Val di Pesa, servizio pubblicità e affissioni – Gestione in concessione alla società"

ART. 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La gestione del servizio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario, il quale diviene titolare della funzione, assumendone ogni responsabilità.

2. Il servizio affidato in concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico, e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

3. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, nel D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento del Comune adottato in materia, con l'applicazione delle tariffe vigenti nel Comune.

4. Il Concessionario è tenuto:

a) ad applicare le tariffe deliberate dal Comune (per l'anno 2014 le tariffe sono quelle approvate con atto G.C. n. 13 del 26.01.2004), nonché ogni altro atto riguardante la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, adottato dagli organi comunali competenti;

b) a curare il servizio con la massima puntualità e sollecitudine, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità dello stesso su tutto il territorio del Comune, sollevando l'Ente da ogni responsabilità;

c) a garantire l'apertura al pubblico dell'ufficio di cui all'art. 11, in ragione delle esigenze del servizio e comunque per il numero minimo di ore di cui al comma 3 del medesimo articolo;

d) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa e dettagliata e garantire al Comune l'accesso telematico alla predetta banca dati, in modalità di sola consultazione e con possibilità di estrazione dei dati stessi;

e) a disporre di un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere agli obblighi di denuncia e versamento dei tributi;

f) ad organizzare il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione a propria discrezione, ferma restando l'osservanza di quanto previsto all'art. 11 ed alla lettera c) del presente articolo, potendo accentrare, per esigenze gestionali, presso la propria sede principale od agenzia di zona, l'elaborazione degli atti relativi;

g) ad incassare tutte le somme dovute dai contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e dagli utenti del servizio delle pubbliche affissioni, nonché a rendere il contogiudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 112/1999 e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) a conservare nella propria sede la documentazione amministrativo-contabile relativa alla gestione del servizio, fermo restando l'obbligo di produrre la medesima documentazione, a semplice richiesta, per i controlli ritenuti necessari e, comunque, per ogni esigenza del Comune;



i) a curare la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio anagrafico dei contribuenti e al suo costante aggiornato;

l) a denunciare al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, adottando, comunque, tutti i provvedimenti di propria competenza;

m) ad effettuare nei primi sei mesi di vigenza della concessione, una verifica dei contribuenti soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità presenti nel Comune; nel caso in cui da tale controllo risultasse che alcuni contribuenti non sono iscritti negli elenchi di riscossione per errori loro non imputabili verificatisi nel passaggio della gestione, dovrà essere richiesto il solo versamento dell'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi;

n) a coprire i manifesti affissi con nuovi manifesti entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza di esposizione, ovvero ad annullarli con fogli di carta bianca;

o) a rimuovere, entro il termine fissato con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, le affissioni ed i mezzi pubblicitari abusivi, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

p) a consentire il libero accesso del personale del Comune, appositamente delegato, per l'esame di registri, giornali, bollettari e quant'altro ritenuto necessario a conoscere l'andamento della gestione;

q) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire, al Comune stesso, tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

r) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento del Comune, alle istanze dei contribuenti, dandone, per opportuna conoscenza, comunicazione al Comune.

s) a ricevere gli eventuali ricorsi dei contribuenti ed a curare il contenzioso in tutte le sue fasi;

t) a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, comprese le affissioni di cui siano stati già corrisposti i diritti alla precedente gestione, nonché a subentrare al precedente Concessionario, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data di inizio del Servizio.

u) a garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista, in materia, dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 – VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI

1. Il Concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio di competenza a scadenze trimestrali posticipate, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Entro il medesimo termine, il Concessionario è tenuto, altresì, a fornire il dettaglio degli incassi effettuati.

2. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito - di cui all'art. 5 - corrispondente ad ogni rata trimestrale, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino l'ammontare della rata stessa.

3. I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di San Casciano V.P. – Servizio Tesoreria; in tal caso la data di versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza del termine di cui al primo comma.

4. L'inosservanza del termine di cui al comma 1. determina a carico del Concessionario l'applicazione di un'indennità di mora pari al tasso legale vigente.

5. Il Concessionario è tenuto, entro il termine di cui al comma 1, a produrre apposito rendiconto relativo alle riscossioni realizzate nel trimestre, fornendo il dettaglio



degli incassi percepiti secondo le seguenti specifiche:

- a) importo totale lordo riscosso nel trimestre in totale e per ciascun tributo, suddiviso tra competenza e arretrati;
- b) rimborsi erogati per ciascun tributo;
- c) aggio trattenuto.

ART. 13 - REGISTRI BOLLETTARI E STAMPATI

1. Il Concessionario, per la gestione del servizio, dovrà impiegare esclusivamente registri, bollettari e stampati conformi alle disposizioni legislative vigenti.

2. Il Concessionario, inoltre, deve provvedere alla tenuta:

a) di elenchi o schedari delle dichiarazioni, dei versamenti o delle commesse dei contribuenti. Tutte le dichiarazioni e le commesse presentate dai contribuenti debbono essere conservate nella gestione in ordine cronologico e con il richiamo, su ciascuna di esse, del pagamento del tributo o del diritto;

b) di un elenco o schedario dei contribuenti assoggettati all'imposta sulla pubblicità per un periodo non inferiore all'anno.

3. Tutti i bollettari, i registri, gli elenchi e gli schedari di cui ai commi 1. e 2., potranno essere tenuti anche mediante gestione informatizzata e dovranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'ultima operazione.

4. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme entrate in vigore in data successiva alla stipula del contratto di concessione.

ART. 14 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LE AFFISSIONI

1. Il Concessionario è tenuto a prendere in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, standardi, ecc.) per l'affissione dei manifesti esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale - elenco con la descrizione dello stato di usura e la previsione del periodo di tempo del successivo utilizzo.

2. Il Concessionario è tenuto a revisionare a proprie spese e cura, nel termine di un anno dalla data di stipula del contratto, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione, gli impianti e le attrezzature esistenti in opera nel territorio del Comune e dovrà provvedervi egualmente per tutta la durata del contratto, ogni qualvolta si renda necessario, in modo da consentirne l'utilizzo per il tempo che è stato previsto all'atto della consegna.

3. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a dare applicazione al piano degli impianti affissionistici approvato dall'Amministrazione comunale, provvedendo, a proprie spese e cura, all'installazione a regola d'arte dei nuovi impianti ed attrezzature necessari per garantire la disponibilità degli ulteriori spazi, previsti per una superficie aggiuntiva pari ad almeno mq. 90 rispetto a quella attuale. L'installazione dei nuovi impianti, conformi per caratteristiche e dimensioni a quelli già esistenti sul territorio, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di decorrenza iniziale del rapporto di concessione ovvero, se successiva, dalla data di approvazione del piano. Su ciascun impianto dovrà essere applicata una targa con la scritta "Comune di San Casciano V.P. - Servizio Affissioni".

4. Gli eventuali canoni o tasse, dovuti per l'occupazione di aree o spazi relativi alle installazioni di impianti, sono a carico del Concessionario, qualora gli impianti medesimi insistano su proprietà diversa da quella del Comune.

5. Alla scadenza del termine finale del contratto di concessione od in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il Concessionario è obbligato a riconsegnare tutti gli impianti, inclusi quelli di nuova installazione, che rimarranno in piena proprietà del



Comune senza che il Concessionario medesimo abbia nulla a pretendere.

ART. 15 - AFFISSIONI

1. Le richieste di affissioni dovranno essere inoltrate direttamente al Concessionario, il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle previste per legge.

2. Le affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile e saranno effettuate negli appositi spazi dal Concessionario che se ne assume ogni responsabilità, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, subordinata per altro al versamento anticipato dei diritti.

4. I reclami degli utenti, riguardanti le affissioni, si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.

5. Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito del bollo a calendario ben visibile, indicante l'ultimo giorno di esposizione al pubblico.

6. Tutti i manifesti e gli avvisi che il Concessionario ritenesse di pubblicare nell'interesse del servizio devono essere preventivamente approvati dal Comune, almeno che non si tratti di manifesti con contenuto meramente informativo delle scadenze e delle disposizioni di legge e/o regolamentari.

ART. 16 – AFFISSIONI D'URGENZA

1. Il Concessionario è tenuto a garantire l'esecuzione delle cosiddette affissioni d'urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere singolarmente calcolata per ogni affissione.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è interamente attribuita al Concessionario, a compensazione dell'obbligo inderogabile, da parte del medesimo, di garantire la massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per i maggiori oneri derivanti dalla reperibilità del personale ed utilizzo dello stesso al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 17 – AFFISSIONI IN ESENZIONE O CON RIDUZIONE

1. Il Concessionario provvederà, a suo carico, ad effettuare tutte le affissioni rese obbligatorie per legge, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed applicherà le riduzioni previste dall'art. 20 dello stesso decreto.

2. Il Concessionario consentirà l'affissione diretta, in esenzione dal pagamento del diritto, da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 20., comma 2, del medesimo decreto e dell'art. 40-bis del vigente regolamento comunale.

ART. 18 - AFFISSIONI DI MANIFESTI COMUNALI



1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti dell'Amministrazione Comunale, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rechino nell'intestazione la scritta "Comune di San Casciano in Val di Pesa" e che siano inerenti alle funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, ecc. che il Comune promuove od esplica direttamente od in forma associata con altri enti pubblici.

ART. 19 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CONSEGUENTI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Tutte le spese relative al personale sono a completo carico del Concessionario ed il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'affidatario stesso del servizio ed il personale assunto.

2. L'individuazione del personale da destinare alla gestione del servizio spetta al Concessionario, che è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e del contratto collettivo di lavoro di categoria.

3. Il Concessionario è tenuto:

- ad assicurare ed applicare integralmente per tutti gli addetti al servizio il contratto di lavoro, le norme vigenti per l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ad informare il personale addetto delle necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori in posizioni disagiate, secondo le prescrizioni di legge;
- a fornire a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al personale destinato al servizio, un visibile segno di riconoscimento con il nome della ditta e le generalità personali;
- a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione stessa, da parte dei dipendenti della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile;
- a comunicare i dati identificativi del personale incaricato per l'espletamento del servizio;

5. Nell'ambito della vigenza contrattuale il Concessionario è tenuto a comunicare tutte le eventuali variazioni attinenti il personale impiegato nell'esercizio del servizio.

6. Allo svolgimento del servizio dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso ed il Comune avrà la facoltà di chiederne la sostituzione per giustificati motivi.

ART. 20 - INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONE.

1. Il Concessionario risponderà direttamente, in ogni caso, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Resta inteso che, ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile, al Concessionario è fatto obbligo del risarcimento integrale dei danni arrecati, senza diritto a compenso, ristoro o rivalsa a carico del Comune.

3. Il Concessionario è tenuto a stipulare e consegnare, al momento della



applicata/e.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.

1. Sono individuati i seguenti casi di risoluzione, di diritto, del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. :

- a. mancato adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b. gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, diverse da quelle di cui al comma 1., accertate a carico del Concessionario e contestate al medesimo nei modi previsti dal presente capitolato, anche a seguito di previa diffida ad adempiere;
- c. mancato adeguamento della cauzione definitiva di cui all'art. 9, commi 2-7;
- d. mancato versamento o ritardato versamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno, delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze;
- e. subappalto del servizio;
- f. cessione, anche parziale, del contratto a terzi, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione comunale;
- g. instaurazione di procedure concorsuali a carico del Concessionario;
- h. compimento di atti di esecuzione forzata e/o provvedimenti di sequestro a carico del Concessionario;
- i. sopravvenuta entrata in vigore di norme di legge che determinino la cessazione degli effetti del contratto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1., il Comune tratterrà l'importo della cauzione definitiva di cui all'art. 9, commi 2-7, a titolo di penale, fatto salvo l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 25 - ATTI SUCCESSIVI ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente all'estinzione del rapporto di concessione, fatta salva la disposizione di cui al comma 2.

2. Il Concessionario dovrà consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti od in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli stessi.

3. Il Concessionario resta obbligato a prestare assistenza al Comune anche successivamente all'estinzione del rapporto concessorio, in ogni stato e grado di giudizio, in caso di contenzioso amministrativo e/o civile riferito agli atti posti in essere nell'esercizio della propria gestione.

4. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o, comunque, al momento della risoluzione anticipata del medesimo, è tenuto a consegnare al Comune gli archivi contenenti i dati aggiornati all'ultima gestione, sia su supporto elettronico che cartaceo. La restituzione delle banche dati su supporto elettronico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dal Comune un mese prima della scadenza della concessione.

5. In caso di inadempimento degli obblighi contemplati nei commi che precedono, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23.

ART. 26 – RISEVATEZZA DEI DATI

1. E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia, prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

2. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati,



ai sensi delle normativa richiamata al comma 1.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

1. Per la definizione delle eventuali controversie relative all'esecuzione del rapporto concessorio è individuata la competenza del Tribunale di Firenze.

ART. 28 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora del concessionario.

ART. 29 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le norme del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.07.1994, e succ. mod., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme contenute nel Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

2. Il presente capitolato, che è parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, deve essere sottoscritto in ogni pagina e allegato agli atti di gara.